

## **Deliberazione 29 dicembre 1999**

### **Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio – febbraio 2000, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 (Deliberazione n. 206/99)**

#### L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 29 dicembre 1999,
- Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 160/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- Visto l’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1998;
- Vista la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall’Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999 e con deliberazione n. 160/99, richiamata in premessa;

- Visto in particolare l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97, nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento";
- Vista la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 contenute nella delibera "Per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481" (di seguito: deliberazione n. 204/99);
- Considerato che il nuovo ordinamento tariffario introdotto dalla deliberazione n. AA/99, prevede apposite modalità per riconoscere alle forniture di energia elettrica alle Ferrovie dello Stato Spa, alla Società Terni Spa e sue aventi causa, in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, nonché alle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 2.4, lettere a) e c), della deliberazione n. 70/97, il regime tariffario previsto da disposizioni di legge;
- Ritenuta l'opportunità di modificare l'articolazione delle aliquote della parte B della tariffa affinché essa rifletta:
  - i costi di generazione attribuibili a ciascuna tipologia di utenza in relazione al profilo temporale tipico del prelievo dell'energia elettrica degli utenti appartenenti alla medesima tipologia,
  - le perdite di energia elettrica sulle reti di trasporto per la fornitura dell'energia elettrica a ciascun livello di tensione.

## DELIBERA

### *Articolo 1*

#### *Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili*

- 1.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25

febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo agosto 1999 – novembre 1999, è fissato pari a 28,087 L/Mcal.

- 1.2 Stante il valore di 2290 kcal/kWh previsto per il consumo specifico dall'articolo 6, comma 6.7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali per il primo bimestre (gennaio – febbraio) 2000 risulta pari a 64,319 L/kWh.

### ***Articolo 2***

#### *Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica*

- 2.1 Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.
- 2.2 Alla parte B della tariffa elettrica non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97.

### ***Articolo 3***

#### *Disposizioni transitorie e finali*

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2000.

Milano, 29 dicembre 1999

Il presidente: P. Ranci

**Tabella 1 – Parte B della tariffa per tutte le tipologie di utenze**

<i>Tipologie di utenza</i>	<i>Parte B</i>
	L/kWh
<b>BASSA TENSIONE</b>	
1) Forniture per usi domestici	
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti:	
a1) consumi mensili fino a 150 kWh	46,0
a2) consumi mensili in eccesso a 150 kWh e fino a 220 kWh	72,5
a3) consumi mensili in eccesso a 220 kWh e fino a 370 kWh	99,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	72,5
2) Forniture per usi di illuminazione pubblica	51,7
3) Altri usi	67,7
<b>MEDIA TENSIONE</b>	
4) Forniture per usi di illuminazione pubblica	48,7
4) Tutti gli usi	62,5
<b>ALTA TENSIONE</b>	
5) Tutti gli usi	55,4